

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 989

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del lavoro e della previdenza sociale**

(MASTELLA)

di concerto col **Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali**

(POLI BORTONE)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 OTTOBRE 1994

Norme in materia di contratti a termine e di lavoro a tempo  
parziale in agricoltura

ONOREVOLI SENATORI. - In aderenza e in attuazione del Protocollo d'intesa recentemente siglato presso il Ministro del lavoro e della previdenza sociale dalle parti sociali in materia di lavoro in agricoltura, il presente provvedimento reca alcune modifiche al quadro normativo del settore con particolare riferimento agli istituti del contratto a termine e del lavoro a tempo parziale muovendosi nell'ottica di valorizzare le opportunità occupazionali proprie dell'accordo, già avviata con le disposizioni inerenti l'assunzione nominativa e diretta nell'ambito del settore agricolo di cui al decreto-legge 8 agosto 1994, n. 494.

Lo stesso provvedimento è coerente con l'Accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993, contenente un preciso impegno del Governo a predisporre modifiche del quadro normativo finalizzate a valorizzare le opportunità occupazionali.

Nel merito, in particolare, l'articolo 1, concernente il contratto a termine nel settore agricolo, prevede una generalizzazione delle ipotesi in cui può essere stipulato il contratto a tempo determinato nella considerazione che la stagionalità è caratteristica propria del lavoro in agricoltura.

Premesso che la vigente normativa circo-scrive l'assunzione a termine alle ipotesi contemplate dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, il comma 1 introduce la presunzione assoluta della stagionalità per ogni attività lavorativa che si protragga annualmente per un periodo non superiore a centottanta giorni.

Conseguentemente, proprio in funzione della specificità con la quale il lavoro stagionale in agricoltura si espleta, con il comma 3, vengono rivisti i termini temporali previsti dall'articolo 2, comma secondo, della legge 18 aprile 1962, n. 230, quali

condizioni legittimanti la reiterazione dei contratti per i lavori stagionali, prevedendo l'abolizione del previsto termine dei quindici giorni per i contratti di durata complessiva non superiore a centottanta giorni.

Infine, allo scopo di semplificare gli adempimenti procedurali, il comma 2 prevede che il requisito della forma scritta dell'apposizione del termine di cui all'articolo 1, comma terzo, della citata legge n. 230 del 1962, è assolta per i contratti di durata non superiore a centottanta giorni mediante apposita annotazione della durata e delle altre caratteristiche del contratto nella richiesta o comunicazione di assunzione presentata dal datore di lavoro alle competenti sezioni circoscrizionali per il collocamento, previa sottoscrizione del lavoratore.

Nella medesima previsione viene, altresì, disposto, a tutela del lavoratore, che copia della richiesta o comunicazione sia allo stesso consegnata.

Per un miglior soddisfacimento dei bisogni del mercato del lavoro in agricoltura, l'articolo 2 introduce anche in tale settore, sinora escluso, l'istituto del lavoro a tempo parziale rimettendo, tuttavia, alla contrattazione collettiva e, quindi, ad apprezzamenti fattuali delle parti sociali interessate, l'individuazione delle condizioni e modalità in base alle quali è consentito il ricorso al tempo parziale nelle ipotesi in cui i contratti abbiano durata inferiore a novanta giorni (commi 1 e 2).

Logica consequenzialità al frazionamento del lavoro attraverso l'istituto del *part-time* è l'esigenza di operare, in materia di contributi previdenziali, in analogia a quanto già previsto dalle disposizioni regolatrici del predetto istituto (articolo 5, comma 5, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

19 dicembre 1984, n. 863) - che, ovviamente, trovano integrale applicazione laddove il computo dei contributi opera sulle retribuzioni effettivamente corrisposte (impiegati ed operai occupati a tempo indeterminato) - nel senso di procedere, per ore, al

frazionamento dei salari medi, che come è noto opera per gli operai a tempo determinato, e quindi ad un pagamento contributivo commisurato alle ore in relazione alle quali il lavoro a tempo parziale si articola (comma 3).

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Contratto a termine nel settore agricolo)*

1. Ai fini dell'applicazione della disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato, si considera stagionale, in aggiunta alle ipotesi previste dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, adottato in attuazione dell'articolo 1, comma secondo, lettera a), della legge 18 aprile 1962, n. 230, ogni attività che si compia annualmente nel settore agricolo per una durata non superiore a centottanta giorni.

2. Per i contratti in agricoltura di durata inferiore alle centottantuno giornate e superiore a dodici giorni, la forma scritta di cui all'articolo 1, comma terzo, della legge 18 aprile 1962, n. 230, è assolta mediante annotazione della durata e delle altre caratteristiche del contratto nella richiesta o comunicazione di assunzione sottoscritta dal lavoratore e presentata dal datore di lavoro alle competenti sezioni circoscrizionali per il collocamento. Copia della richiesta o comunicazione deve essere contemporaneamente consegnata al lavoratore.

3. Nel settore agricolo, si prescinde dal termine dei quindici giorni di cui all'articolo 2, comma secondo, della legge 18 aprile 1962, n. 230, per i contratti a termine la cui durata complessiva non è superiore a centottanta giorni.

## Art. 2.

*(Lavoro a tempo parziale in agricoltura)*

1. Il comma 15 dell'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, è abrogato.

2. Nel settore agricolo per i contratti degli operatori di durata inferiore a novanta giorni è determinata, dalla contrattazione collettiva, l'individuazione delle condizioni e modalità in base alle quali è consentito il ricorso a tempo parziale di cui al decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni e integrazioni.

3. La retribuzione minima oraria da assumere quale base per il calcolo dei contributi previdenziali, dovuti per gli operai agricoli a tempo determinato con contratto di lavoro a tempo parziale, si determina secondo i criteri previsti al comma 5 dell'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni e integrazioni, facendo riferimento ai salari medi giornalieri di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e successive modificazioni ed integrazioni, fermo restando che la giornata si considera acquisita ai fini delle prestazioni previdenziali ed assistenziali allorchè siano stati accreditati contributi per un numero di ore previsto dal normale orario di lavoro giornaliero.

